

CAMERA DEI DEPUTATI

795^A SEDUTA PUBBLICA

Martedì 13 novembre 1951 - Ore 16

ORDINE DEL GIORNO

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

SULLO ED ALTRI — Nuove norme per la disciplina della costruzione dei campi sportivi. (2263).

2. — *Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

contro il deputato Manzini, per il reato di cui all'articolo 595, parte prima capoverso 1° e 2° del Codice penale, modificato dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 4). — *Relatore* BUCCIARELLI DUCCI.

contro il deputato Dal Pozzo, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 53). — *Relatore* SCALFARO.

contro il deputato Montelatici, per il reato di cui all'articolo 340 del Codice penale (interruzione di un servizio di pubblica necessità) (Doc. II, n. 65). — *Relatore* BUCCIARELLI-DUCCI.

contro il deputato Scappini, per il reato di cui agli articoli: 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; 7 del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250; 110 del Codice penale (pubblica riunione senza autorizzazione) (Doc. II, n. 124). — *Relatore* AMADEI.

(Segue)

contro il deputato Tommasi, per il reato di cui all'articolo 33 del decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (violazione alle norme per la circolazione stradale) (Doc. II, n. 128). — *Relatore* AMADEI.

contro il deputato Semeraro Gabriele, per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del Codice penale (diffamazione continuata) (Doc. II, n. 139). — *Relatore* FIETTA.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950. (*Approvato dal Senato*). (1959). — *Relatori*: AMBROSINI, per la maggioranza; SANTI, di minoranza.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949. (*Approvato dal Senato*). (1595). — *Relatore* RUSSO CARLO.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi. (1710). — *Relatore* DE' COCCI.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per il traffico aereo fra l'Italia e la Turchia concluso ad Ankara il 25 novembre 1949. (*Approvato dal Senato*). (1801). — *Relatore* VERONESI.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per il traffico aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950. (*Approvato dal Senato*). (1805). — *Relatore* VERONESI.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori* MIGLIORI, LUCIFREDI, RESTA e RUSSO CARLO.

6. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ED ALTRI. — Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* LUCIFREDI, per la maggioranza, e VIGORELLI, di minoranza.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* REPOSSI.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

COLI — Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (766). — *Relatore* LECCISO.

Senatore ITALIA — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1530). — *Relatori* RICCIO e AMATUCCI.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* LEONE GIOVANNI e CARIGNANI.

10. — *Seguito dello svolgimento delle interpellanze:*

MICELI (ALICATA, MESSINETTI, SURACI, GULLO, MANCINI, BRUNO, GERACI). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sull'urgenza di emettere, per la intera regione calabrese, nella quale — a causa della distribuzione fondiaria, delle arretrate forme di conduzione agraria, della mancata esecuzione di opere di bonifica e di trasformazione — alta è la percentuale dei disoccupati agricoli, miserevoli sono le condizioni dei contadini e della produzione agraria, i decreti che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, definiscano tutto il territorio calabrese come suscettibile di trasformazione fondiaria ed agraria ed emanino le norme per la istituzione dei necessari enti di riforma. (499)

DE CARO GERARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere perché siano stati inclusi nelle delimitazioni dei comprensori, ove deve applicarsi la legge di stralcio con la approvazione dei decreti ministeriali, territori in cui è stato realizzato un mirabile progresso trasformativo, culturale e aziendale, come nel comune di Ravenna; nei comuni di Chioggia e di Cavarzere in provincia di Venezia; di Argenta, Copparo, Formignana, Porto Maggiore, Massa Fiscaglia, Iolanda di Savoia in provincia di Ferrara; di Loreo, Rosolino, Corbola, Taglio di Po, Ariano Polesine in provincia di Rovigo; di Minervino, Andria, Corato, Ruvo, Bitonto in provincia di Bari; di Castellaneta, Massafra, Mottola, Palagianello e Palagiano in provincia di Taranto; di Cerignola, Sansevero, Torremaggiore e San Paolo di Civitate in provincia di Foggia; del Destra Sele in provincia di Salerno; di molti comuni nelle provincie di Brindisi e di Lecce; delle cosiddette Maremme laziali e toscane; compresi nelle zone della riforma, contro lo spirito della legge e degli ordini del giorno 14 febbraio e 6 ottobre 1950, votati dal Senato ed accettati dal Governo a titolo di chiarificazione e di indicazione; per sapere quali siano: 1°) le modalità concrete di organizzazione e funzionamento degli Enti per la riforma

fondiarie; 2°) i criteri — sia territoriali, che discriminativi tra agricoltura progredita e agricoltura estensiva a regime latifondistico — praticamente adottati dai suddetti Enti, o sezioni di enti nel predisporre, almeno in parte, il piano particolareggiato delle espropriazioni; 3°) le direttive date alla Commissione di giuristi, nominata per preparare il regolamento della legge stralcio. Se, per caso, la indiscriminata esecuzione della legge nelle terre ove l'agricoltura ha raggiunto, in grado elevato, forme di proficua conduzione e produzione, non sconfini dai limiti della delega legislativa, mortificando l'iniziativa privata, con gravi conseguenze sociali in quelle regioni, come l'Emilia e le Puglie, ove più pesante è la disoccupazione del bracciantato agricolo; in modo che, attraverso una più razionale applicazione della legge operante nei suoi limiti, si dia il dovuto riconoscimento agli agricoltori che hanno attuato profonde trasformazioni fondiari e agrarie, per un maggiore benessere economico e sociale del paese. (528)

GERMANI (MORELLI, STORCHI, PASTORE). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perché dichiarati se, oltre ai territori già delimitati con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, numeri 66, 67, 68, 69 e 70 e 10 aprile 1951, n. 256, non intenda il Governo avvalersi della delega concessagli per applicare la legge 21 ottobre 1950, n. 841, anche ad altri territori che hanno le caratteristiche volute dalla legge medesima, e nei quali ricorrono, oltre le condizioni sociali ed economiche, che sono il fondamento della legge, ragioni di urgenza per l'applicazione della riforma fondiaria, anche prima dell'approvazione, che gli interpellanti auspicano rapida, della legge di riforma generale. (569)

RIVERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e conveniente sospendere l'applicazione, ad altri territori d'Italia, della legge cosiddetta di stralcio della riforma agraria: ciò, sia in considerazione del relativo impegno accettato recentemente al Senato, sia per giudicare, attraverso i dati, che è già possibile di raccogliere nelle zone dove lo « stralcio » ha avuto inizio di applicazione, della influenza che tali disposizioni legislative sono capaci di esercitare sull'economia del paese e dell'utile reale che da esse può trarne la classe lavoratrice. (570)

NATOLI ALDO (CINCIARI RODANO MARIA LISA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente includere fra le zone di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria altri territori del Lazio, quali l'Agro Romano propriamente detto nella sua interezza; l'alta valle dell'Aniene; il territorio dei comuni di Pomezia, Velletri, Genzano di Roma; nonché di alcuni comuni della parte settentrionale della provincia di Latina, ed altre zone ancora che, come quelle sopra ricordate, presentano caratteristiche agrario-fondiarie, che naturalmente le designerebbero fra quelle passibili di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841. (587)

LIZZARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno includere nella legge stralcio di riforma fondiaria n. 841, del 21 ottobre 1950, altre zone del Lazio, che si trovano in analoghe condizioni di altre zone già comprese nella legge. (588)

GRIFONE (DI DONATO, SURACI, BELLUCCI, MICELI, CORBI, BIANCO). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perché dichiarati se il Governo non ritenga necessario ed urgente estendere l'applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria a tutti i territori aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 1 della legge stessa. (589)

AMENDOLA PIETRO (GRIFONE, LA ROCCA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente includere fra le zone di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria, territori quali l'Alta Irpinia, il Valfortore, e le zone adiacenti a quelle delimitate nei comprensori del Volturno, Garigliano e del Sele, territori nei quali l'esigenza di liquidare la grande proprietà terriera e di operare una più giusta distribuzione della proprietà a favore dei contadini senza terra o con poca terra si presenta altrettanto necessaria ed urgente quanto nei territori già delimitati, nei quali, peraltro, nessun inizio è dato vedere, a tutt'oggi, delle più volte annunciate operazioni di riforma. (590)

SULLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende estendere l'applicazione della legge stralcio ai territori dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino. (603)

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui, dopo aver incluso il Salento (Lecce, Brindisi, Taranto) fra i comprensori soggetti alla legge n. 841 del 21 ottobre 1950, anziché applicare detta legge su tutte le proprietà fondiarie delle provincie anzidette, per quella di Lecce — invece di ettari 20.000 (ventimila) — col relativo decreto del Presidente della Repubblica si prevede lo scorporo sui soli comuni di Nardò, Lecce, Otranto, Santa Cesarea Terme, Melendugno, Vernole e per soli ettari 7000 (settemila); perché le operazioni di scorporo sono state limitate ad una sola parte delle proprietà soggette nei comuni sopraindicati e poi ridotte ai terreni di due sole famiglie: quella dei Tamburini e quella dei Bozzicolonna, per soli ettari 4700 (quattro mila e settecento); perché, infine, si ritarda a rendere effettivo il piano sia pur così ridotto con la quotizzazione e consegna delle terre ai contadini. E per conoscere, inoltre, se l'onorevole Ministro si rende conto come simile condotta da parte del Governo possa essere ritenuta offensiva della loro miseria e lesiva degli interessi nazionali da parte di quei 30.000 braccianti disoccupati della provincia interessata e da parte di tutta la popolazione. (605)

CAVALLARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che numerosissimi lavoratori dell'agricoltura che trovavano occupazione, seppure inadeguata alle più elementari necessità, in zone nelle quali è prevista l'applicazione della legge di stralcio della riforma agraria, rimangono per lungo tempo senza alcun lavoro a seguito dell'abbandono in cui le proprietà, che prevedono di divenire oggetto della predetta legge, lasciano i loro terreni, dimostrando con ciò la più assoluta insensibilità non solo delle necessità dei lavoratori che con la loro opera hanno fornito alla proprietà profitti notevolissimi, ma anche delle esigenze della economia provinciale e nazionale della quale, allorché vi era da ritrarre benefici, si sono proclamati strenui difensori. Quanto sopra, in relazione, particolarmente, alla condotta della Società bonifiche terreni ferraresi in provincia di Ferrara. (606)

e. delle interrogazioni:

ROBERTI (MIEVILLE). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia l'opinione del Governo in merito alle affermazioni fatte da un deputato della maggioranza, in occasione di una polemica giornalistica con il Ministro Petrilli, secondo cui il suddetto Ministro sarebbe a conoscenza di come in provincia di Bari e di Foggia « alcune mappe, già sottoposte allo scorporo, nella fase elaborativa dei decreti, sono state escluse, per note influenze politiche, e altre mappe di terreni, a parità di condizione agraria, sono state invece incluse ». (2553)

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, ai fini della determinazione dell'aliquota di scorporo di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la riforma agraria, non creda equo ed opportuno, per evitare sperequazioni ingiuste e un grave depauperamento del patrimonio zootecnico ovino della zona, escludere dal calcolo del reddito dominicale e da quello della estensione, nei territori della Murgia (agri di Altamura e Gravina), i pascoli di quarta e quinta classe che, per la natura carsica aggravata dalla presenza di banchi di roccia affioranti alla superficie, sono da equiparare agli incolti produttivi, e, per l'ubicazione loro a una quota media di circa metri 500 sul livello del mare e la loro giacitura, struttura ed esposizione, non sono suscettibili di trasformazione fondiaria. (2812)

LOPARDI (CARTIA, MATTEOTTI CARLO, CECCHERINI). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il Governo — in attesa della legge di riforma generale — non intenda, oltre ai territori già delimitati, applicare la legge 21 ottobre 1950, n. 841, anche ad altre zone che hanno le caratteristiche volute dalla legge medesima. (2815)

11. — *Seguito della discussione della mozione:*

LACONI (POLANO, GALLICO SPANO NADIA, MALAGUGINI, LONGO, AMENDOLA GIORGIO, CLOCCHIATTI, SACCENTI, CORONA ACHILLE, ANGELUCCI MARIO, BELLUCCI, CERABONA, DE MARTINO FRANCESCO). — La Camera invita il Governo ad elaborare, col concorso della Regione autonoma sarda, e presentare al Parlamento un disegno di legge che disponga un piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna, in adempimento dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (26)

12. — *Svolgimento della mozione:*

PIERACCINI (MARCHESI, ARIOSTO, FARINI, BORIONI, MAZZALI, ARATA, LOMBARDI RICCARDO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, CAVALLOTTI, SMITH, MALAGUGINI, LACONI, ALICATA, AMENDOLA GIORGIO, PESENTI, GERACI, CAVALLARI, GRIFONE, PERRONE CAPANO, BELLAVISTA, NASI, CALAMANDREI, MATTEOTTI MATTEO, CAVINATO). — La Camera afferma la necessità che il Governo prenda i provvedimenti necessari affinché la Radio italiana risponda alle esigenze della più stretta obiettività e imparzialità politica, ponendo fine all'attuale indirizzo, che fa della Radio uno strumento di parte. (44)